

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

PROCEDURA APERTA n. 04/09

Cod. Identificativo
CIG 0419284419**LOCAZIONE DI MACCHINE INDUSTRIALI SENZA OPERATORE E SERVIZIO DI
MANUTENZIONE "FULL SERVICE"**

		€ (IVA esclusa)
a)	Importo contrattuale stimato	126.000,00
b)	Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso: l'importo degli oneri per la sicurezza è stato stimato pari a zero	0,00
c)	Eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi	126.000,00
1)	Totale appalto comprensivo di opzione	252.000,00
d)	Somme a disposizione di cui:	
	- € 6.000,00 per spese di pubblicità	6.150,00
	- € 150,00 per contributo gara AVL	
2)	Totale complessivo dell'appalto	258.150,00



**- CAPO I -
NORME GENERALI DI CONTRATTO**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il noleggio a lungo termine senza operatore e in un unico lotto, per un periodo pari a dodici mesi con possibilità di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs 163/06, per ulteriori dodici mesi, delle seguenti macchine operatrici:

a) **n. 1 escavatore cingolato** equipaggiato con benna selezionatrice a pinza e adatto alla movimentazione di rifiuti confezionati in balle aventi dimensioni indicative di 2x1x1 m e massa volumica pari a 0,7- 0,8 t/m³;

b) **n. 1 pala cingolata** idonea alla movimentazione di rifiuti sciolti, aventi massa volumica pari a circa 0,5 t/m³, alla movimentazione di inerti (ghiaia, terra, macerie) e al traino di mezzi pesanti.

L'appalto comprende inoltre il servizio di manutenzione "full service" per tutta la durata del contratto, comprendente l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari previsti nel piano di manutenzione preventiva programmata (tutto incluso "diritto di chiamata, trasferte, manodopera, materiali, ricambi ecc.").

Le macchine dovranno essere corredate di documentazione comprovante il rispetto delle norme di legge vigente, sia per quanto riguarda il mezzo nel suo insieme, sia le eventuali attrezzature montate su di esso, in particolare dovranno essere dotate di dichiarazione di conformità CE riguardante la sicurezza (D.P.R. 459/96).

Sono da considerarsi parte integrante del capitolato le norme SAE, DIN, ISO, UNI, CEE normative specifiche vigenti riguardanti la progettazione e la sicurezza, anche quando non espressamente indicato.

Eventuali variazioni normative implicheranno immediato adeguamento da parte dell'appaltatore.

Il canone di locazione include la manutenzione e riparazione dei mezzi (ordinaria e straordinaria), con prestazioni che consisteranno nella fornitura di manodopera, compresi oneri derivanti da viaggio e trasferta del personale manutentore, fornitura di ricambi originali per le riparazioni e per tutte le operazioni di manutenzione previste dal costruttore o verificatesi a causa di guasti.

È compresa la fornitura dei lubrificanti per le sostituzioni alle scadenze previste dal costruttore e lo smaltimento degli stessi a cura dell'aggiudicatario; inoltre, sarà fornita una quantità di lubrificanti sufficiente per l'esecuzione dei rabbocchi, l'attrezzatura specifica necessaria ad eseguire le eventuali operazioni ordinarie da parte di G.A.I.A. S.p.A. ed un quantitativo di filtri per i condizionatori dei mezzi sufficiente a garantire le migliori condizioni di lavoro degli operatori in ambiente polverulento (almeno 12 filtri/anno per macchina).

Nessun onere aggiuntivo, né per la manodopera, né per le parti di ricambio, né per il materiale di consumo o utilizzato per le riparazioni e/o per eventuali manutenzioni straordinarie sarà riconosciuto per interventi nel periodo di locazione.

ART. 2 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PREZZO A BASE DI GARA

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art 55 D.Lgs. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a **base di gara** pari al **canone mensile di noleggio**.

L'importo contrattuale stimato ammonta a € **126.000,00** (euro centoventiseimila/00) oltre I.V.A. di Legge. L'importo dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso è stato stimato pari a zero.

Il valore complessivo del contratto, comprensivo dell'opzione di cui al successivo articolo, ammonta ad un totale di € 252.000,00 oltre I.V.A. di Legge.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata pari a dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.



La Stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto iniziale, di rinnovare alla medesima Ditta appaltatrice la fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta appaltatrice una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova fornitura.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, salvo l'adeguamento prezzi previsto dal successivo articolo 5. La Ditta è obbligata ad accettare la proroga.

È vietato il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il canone mensile della locazione, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara, ovvero il prezzo più basso offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base d'asta suddiviso per la durata del contratto.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A S.p.A. tutti i servizi e le spese relativi alla locazione oggetto del presente appalto, ivi inclusi gli oneri assicurativi e di manutenzione, e tutto quanto specificato nel presente capitolato.

Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo 5 "*Revisione periodica del prezzo*".

ART. 5 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il canone risultante dagli esiti di gara si intende imm modificabile nel primo anno di validità del contratto.

A far data dall'inizio del secondo anno di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

ART. 6 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'emissione della fattura da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con periodicità mensile posticipata.

Il canone mensile di locazione è pari all'importo posto a base di gara, al netto del ribasso d'asta.

Il pagamento della fattura è subordinato all'esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva) che verrà richiesto d'ufficio da parte della stazione appaltante (in caso di RTI verrà richiesto un DURC per ciascun componente l'RTI).

Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, si procederà previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui al successivo articolo "Rispetto delle norme in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".



Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati e, in espressa deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, mediante bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese, con addebito delle spese del bonifico stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c..

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il canone mensile di locazione include tutte le coperture assicurative sotto descritte con ogni e qualsiasi onere a totale carico del fornitore.

L'appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della stazione appaltante esistenti o di terzi nell'esecuzione del servizio, con primaria compagnia di Assicurazione, per tutta la durata dell'appalto:

A) assicurazione dei mezzi oggetto dell'appalto:

• la garanzia dovrà essere prestata in forma "all risks": sono a carico dell'aggiudicatario della locazione tutti i costi relativi alla relativa copertura assicurativa dei beni;

B) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

• limitatamente al servizio di manutenzione full service, la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere G.A.I.A. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (Euro due milioni) per ogni sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di G.A.I.A. S.p.A..

C) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

L'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione) per sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub B) e sub C), aventi le caratteristiche sopra indicate.

Dette polizze assicurative deve prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente G.A.I.A. S.p.A. (Art. 105 CPC) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

ART. 8 - CAUZIONI

8.1 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari a € 2.520,00 con validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia può essere prestata nei modi indicati e con le condizioni specificate nel disciplinare di gara.

8.2 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice prima della stipula del contratto è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.



In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 12/4/2006 n.163 (Codice degli appalti pubblici).

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui al successivo articolo "Risoluzione del contratto" ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all'articolo "Penalità" del presente capitolato e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

E' fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per G.A.I.A. S.p.A., nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ovvero in caso di opzioni.

In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.

8.3 - RIDUZIONE DELLA CAUZIONE L'importo delle garanzie di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 40, 7° comma del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 .

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate

a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

ART. 9 - SUBAPPALTO

L'appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto, fatto salvo quanto previsto in materia di smaltimento dei percolati.

Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.



A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti della fornitura del servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di servizio che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei canoni mensili fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 118 citato.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 10 – PENALITÀ

Qualora si verificano inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio – oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Dopo la terza applicazione delle previste penalità ed in considerazione della gravità degli inadempimenti che hanno determinato l'applicazione delle stesse, si potrà procedere da parte di G.A.I.A. S.p.A. alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna dei macchinari oggetto del presente appalto è stabilita una penale pari a € 200,00 per ciascuna macchina non consegnata, salvo che il fornitore inizi la locazione con macchine di pari prestazioni, come stabilito al successivo punto 21 "Termine di consegna – Documenti". In tal caso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle macchine nuove, è stabilita una penale pari a 100,00 €/die per ciascuna macchina non consegnata, salva la facoltà di G.A.I.A. S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto dopo 60 giorni di ritardo.
- per la mancata consegna del manuale d'uso e manutenzione, delle certificazioni CE, del registro di controllo dell'attrezzatura, del piano di manutenzione ordinaria a carico del personale di G.A.I.A. S.p.A., di entrambe le macchine oggetto del presente appalto è stabilita una penale pari a 20,00 €/die per ogni giorno di ritardo e per ognuno dei documenti non consegnati.
- per la mancata formazione del personale secondo quanto stabilito al successivo articolo "Addestramento del personale" è stabilita una penale pari a 500,00 €; inoltre tale evenienza solleva G.A.I.A. S.p.a. da ogni responsabilità in caso di danni ai mezzi provocati da imperizia o manovre errate del proprio personale.
- il mancato rispetto dei giorni concordati per la manutenzione programmata a carico del proprietario comporterà l'applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ognuno dei macchinari su cui non è stata effettuata la manutenzione.
- per la mancata fornitura dei lubrificanti per i raddocchi, dell'eventuale attrezzatura specifica per le operazioni di manutenzione a carico di G.A.I.A. S.p.A., dei filtri per i condizionatori nelle quantità previste al successivo articolo "Manutenzione, assistenza tecnica e sostituzione dei mezzi" è prevista l'applicazione di una penale pari a 200,00 €/anno per ciascuno dei mezzi; inoltre, tale evenienza solleva G.A.I.A. S.p.A. da ogni responsabilità in caso di danni ai mezzi causati dal loro utilizzo senza che sia stata effettuata la manutenzione prevista;

- per il mancato smaltimento dei materiali di cui al punto precedente G.A.I.A. S.p.a. potrà provvedere ad effettuarlo a propria cura presso uno smaltitore autorizzato, addebitando all'appaltatore il costo relativo;
- per il mancato intervento in caso di guasto entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione da parte di G.A.I.A. S.p.A., è prevista una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo o frazioni di esso.
- per il mancato rispetto dei termini e della condizioni previste in caso di fermo macchina per guasto, sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione salva la facoltà di G.A.I.A. S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto trascorsi 10 giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto.
- per il mancato rispetto dei termini e della condizioni previste in caso di riconsegna della macchina riparata, sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna salva la facoltà di G.A.I.A. S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto trascorsi 10 giorni lavorativi dal decorso del termine;
- nel caso in cui GAIA riscontrasse l'inadempienza rispetto alla disponibilità delle macchine sostitutive così come stabilito dall'Art. 23 "*manutenzione, assistenza tecnica e sostituzione dei mezzi*", sarà applicata una penale pari a € 1.000,00.

Qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'intero ammontare netto dell'appalto, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori da altra impresa di fiducia, addebitando all'Impresa inadempiente gli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali danni.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura e della manutenzione nel limite del 20% dell'importo contrattuale.

Le penalità eseguite in danno della ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di risoluzione del contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte e saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione.

ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, per far fronte ad ogni danno che potrà esserle derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi del servizio fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui al successivo articolo "Risoluzione del contratto".

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

12.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Avendo i relativi inadempimenti un'importanza rilevante, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di risolvere il contratto, a maggiori spese dell'aggiudicatario, salvo restando il risarcimento di ulteriori danni, nei seguenti casi:

- reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;
- reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- ritardo superiore a 60 giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione della fornitura completa rispetto al termine indicato;
- difformità delle macchine fornite rispetto al capitolato speciale di appalto.



Il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con annullamento del contratto e con tutte le conseguenze previste in danno dell'impresa dalla legge e dal capitolato speciale d'appalto a totale ristoro dei danni causati e causandi dall'inadempimento:

- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di G.A.I.A S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora i macchinari forniti presentino vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
- qualora decorrano i termini previsti in caso di fermo macchina per guasto e riconsegna della macchina riparata;
- qualora le penalità eventualmente applicate abbiano superato il massimo del 10% dell'importo globale dell'aggiudicazione;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del servizio non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto del servizio, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti e conseguenti.

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta nonché le spese relative al nuovo contratto.

Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La Stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto sopra, in caso di risoluzione del contratto, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione all'impresa seconda classificata.

12.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

12.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 13 - FACOLTÀ DI RECESSO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore
- situazioni previste nel successivo articolo *“operazioni straordinarie di impresa - fallimento dell'appaltatore”*
- chiusura della discarica

La ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In caso di recesso della stazione appaltante la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito del servizio effettuato, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

ART. 15 – OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

15.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- a - cessione o affitto di azienda
- b - trasformazione, fusione o scissione di società
- c - cambiamento di ragione sociale.

15.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella servizio oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la servizio medesima;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 8.2 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili del servizio, di cui all'articolo 3 del presente Capitolato.

15.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO



Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 15.1, il contratto di servizio, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 15.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da G.A.I.A. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 15.2, lett.b);
- 3) quanto previsto al successivo punto 15.4 del presente Capitolato.

15.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 15.1, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto di locazione entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 15.1.

15.5 - FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, G.A.I.A. S.p.A., ricorrendo le ipotesi previste dal sopracitato articolo 11, commi 10 e 12, potrà ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di G.A.I.A. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART. 17 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato;
- c) codice etico appalti ed approvvigionamenti;
- d) politica ambientale di G.A.I.A. S.p.A..

ART. 18 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

**- CAPO II -
PRESCRIZIONI TECNICHE**

ART. 20 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – CARATTERISTICHE GENERALI

La locazione prevede un utilizzo dei mezzi pari a 100 ore mensili ciascuno, da valutare come media delle ore di utilizzo annue; eventuali ore di supero saranno fatturate in frazione del canone mensile allo scadere di ogni anno di locazione.

A) PALA CINGOLATA

- Anzianità: macchina nuova;
- peso operativo minimo 20.000 kg;
- cabina pressurizzata con aria condizionata e sistema di rimozione delle polveri con filtro rimovibile;
- allestimento della macchina idoneo al lavoro in discarica;
- radiatore a maglie larghe e con protezione facilmente accessibile;
- protezioni antiusura sul carro;
- protezioni vandalismo;
- pannelli laterali motore con serratura;
- gancio di traino anteriore e posteriore;
- conformità alle prescrizioni della Direttiva 2000/14/CE (limitazione del rumore) e del D.P.R. 459 del 24/07/96 (in attuazione alla Direttiva CEE 89/336 - compatibilità elettromagnetica).

A.1) CABINA

- Cabina chiusa, elasticamente sospesa, con protezione dell'operatore in caso di ribaltamento (ROPS) e di protezione dell'operatore da oggetti cadenti (FOPS) rispondente alla norme ISO 3471 e ISO 3449 nonché CEE 86/295 - CEE 86/296, dotata di sedile anatomico con sospensione pneumatica, completamente regolabile, con braccioli regolabili e cinture di sicurezza riavvolgibili. Vetri antiriflettenti, lavavetri e tergicristalli anteriore e posteriore;
- cabina insonorizzata, livello di pressione sonora sul posto di guida misurata secondo le vigenti norme ISO minore o uguale a 80 dB (A);
- ai fini della determinazione del livello di vibrazione, valore quadratico medio ponderato in frequenza dell'accelerazione cui è esposto il corpo (a_w) inferiore o uguale $0,66 \text{ m/s}^2$;
- cabina pressurizzata, completa di riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria con gas ecologico rispondente alle vigenti norme;
- guarnizioni isolamento cabina;
- strumentazione minima: contaore, livello gasolio, segnalatore livello olio motore - cambio - liquido di raffreddamento, temperature olio circuito idraulico e attrezzature di trasmissione, temperatura liquido di raffreddamento motore, temperatura olio pompe idrauliche per la traslazione, segnalatore bassa pressione olio, segnalatore ricarica batteria, sistema di monitoraggio computerizzato con segnalazione di anomalie per l'operatore, avvisatore acustico di retromarcia, segnalatore guasti motore;
- ventilazione forzata con filtrazione dell'aria;
- fari: 4 anteriori e 2 posteriori;
- illuminazione interna, specchietto retrovisore interno ed esterni destro e sinistro;
- tendina parasole, vano portadocumenti, lampeggiante a luce rotante, griglia di protezione parabrezza;
- estintore.

A.2) MOTORE

- Diesel, alimentazione a iniezione diretta, turbocompresso, postrefrigerato, conforme alla Direttiva CE 97/68;

- raffreddamento per acqua, olio idraulico e aria di alimentazione, idoneo a garantire il funzionamento continuativo della macchina per almeno 6 ore;
- ventola raffreddamento reversibile;
- preseparatori filtro aria;
- potenza netta al volano non inferiore a 130 kW, norma ISO 9249;
- avviamento elettrico a 24 V e dispositivo automatico per l'avviamento a basse temperature;
- capacità serbatoio combustibile: non inferiore a 300 l;
- griglia fine su sportelli vano motore;
- protezione rinforzata radiatore.

A.3) IMPIANTO ELETTRICO

- Accumulatore del tipo senza manutenzione;
- Impianto di illuminazione idoneo al lavoro notturno.

A.4) TRASMISSIONE

- Idrostatica, con n. 2 pompe e n. 2 motori idraulici, comando indipendente di ogni cingolo;
- velocità di avanzamento fino ad almeno 10 km/h;
- impianto di raffreddamento della trasmissione idrostatica idoneo ad elevate temperature ambientali;
- freno di servizio idrostatico;
- freno di stazionamento / emergenza a dischi multipli.

A.5) IMPIANTO IDRAULICO

- Portata olio idraulico fino ad almeno 200 l/min;
- pompe per la trazione a portata variabile;
- benna con posizione flottante.

A.6) PATTINI E CARRO

- Pattini di larghezza non inferiore a 500 mm, a doppia costola;
- interasse minimo 2200 mm;
- catenarie con perni e boccole lubrificati a tenuta ermetica;
- protezione catenarie e ruota dentata;
- guida cingolo centrale.

A.7) BENNA

- A scarico frontale con capacità al colmo 2,4 m³ minimo (SAE), completa di denti e segmenti salvataglianti imbullonati fra i denti;
- altezza al perno 3,5 m minimo;
- comando benna a leva unica;
- perni di articolazione a tenuta ermetica;
- larghezza benna minima 2.500 mm;
- abbassamento rapido.

A.8) ACCESSORI

- Dotazione di pellicole adesive riportanti istruzioni d'uso per i comandi, segnali di attenzione, di divieto e d'obbligo, pannelli retroriflettenti e fluorescenti ove necessari per migliorare la visibilità del mezzo;
- dotazione attrezzi specifici per le operazioni di manutenzione a carico di G.A.I.A. S.p.A.;
- manuale di uso e manutenzione;
- manuale con indicazione delle misure antinfortunistiche da adottare per funzionamento delle macchine.

B) ESCAVATORE CINGOLATO

- Braccio di scavo monolitico;
- Anzianità: macchina nuova;
- peso operativo minimo 21.000 kg;
- cabina pressurizzata con aria condizionata;
- protezioni antiusura sul carro;
- protezioni antivandalismo;
- gancio di traino anteriore e posteriore;
- radiatori facilmente accessibili e smontabili;
- conformità alle prescrizioni della Direttiva 2000/14/CE (limitazione del rumore) e del D.P.R. 459 del 24/07/96 (in attuazione alla Direttiva CEE 89/336 - compatibilità elettromagnetica).

B.1) CABINA

- Cabina chiusa, collegata al telaio mediante supporti elastici per ridurre vibrazioni e rumorosità, protezione dell'operatore da oggetti cadenti (FOPS) rispondente alla norme ISO 3471 e ISO 3449 nonché CEE 86/295 - CEE 86/296; parabrezza protetto dalla proiezione di schegge e pietre, apribile in due sezioni;
- sedile anatomico con sospensione pneumatica, completamente regolabile in funzione della corporatura del conducente, con braccioli regolabili e cinture di sicurezza riavvolgibili. Vetri antiriflettenti, lavavetri e tergicristalli anteriori;
- sistema di climatizzazione automatico (raffreddamento e riscaldamento), filtro polveri nel circuito dell'aria fresca e di ricircolo;
- cabina insonorizzata, livello di pressione sonora sul posto di guida misurata secondo le vigenti norme ISO minore o uguale a 80 dB (A);
- ai fini della determinazione del livello di vibrazione, valore quadratico medio ponderato in frequenza dell'accelerazione cui è esposto il corpo (a_w) inferiore o uguale $0,66 \text{ m/s}^2$;
- strumentazione minima: contaore, livello gasolio, segnalatore livello olio motore - cambio - liquido di raffreddamento, temperature olio circuito idraulico e attrezzature di trasmissione, temperatura liquido di raffreddamento motore, temperatura olio pompe idrauliche per la traslazione, segnalatore bassa pressione olio, segnalatore ricarica batteria, sistema di monitoraggio computerizzato con autodiagnosi, segnalazione di anomalie per l'operatore e possibilità di memorizzazione tarature (portata e pressione) dei circuiti supplementari;
- manipolatori servoassistiti ad elevata modulazione con posizione regolabile e predisposizione per comando attrezzature supplementari;
- leva di sicurezza,
- tappetino estraibile, finestrino scorrevole portiera, tendina parasole, specchietti retrovisori esterni, sbrinatori parabrezza, estintore, lampeggiante a luce rotante;
- finestra posteriore per l'uscita d'emergenza;
- estintore.

B.2) MOTORE

- Potenza netta al volano non inferiore a 100 kW a 1800 giri/min;
- Diesel, turbocompresso, postrefrigerato, ottimizzazione delle emissioni dei gas di scarico, conforme alla Direttiva CE 97/68;
- raffreddamento a circolazione di liquido refrigerante e idoneo ad elevate temperature ambientali, idoneo a garantire il funzionamento continuativo della macchina per almeno 6 ore;
- controllo elettronico del regime di giri del motore e riduzione automatica del numero di giri del motore a manipolatori inattivi;
- avviamento elettrico a 24 V e dispositivo automatico per l'avviamento a basse temperature;
- capacità minima serbatoio combustibile: 300 l;
- filtro aria a secco con separatore primario.

B.3) IMPIANTO ELETTRICO

- Accumulatore del tipo senza manutenzione;
- impianto di illuminazione idoneo al lavoro notturno, con luci supplementari sul tetto cabina e sul braccio;
- pompa rifornimento gasolio.

B.4) IMPIANTO IDRAULICO

- Del tipo sigillato con valvole di sicurezza;
- doppia pompa con portata massima di almeno 2x200 l/min, pressione massima superiore a 300 bar;
- flusso proporzionale alla richiesta;
- radiatore di raffreddamento facilmente raggiungibile per la pulizia;
- regolazione in continuo della potenza del motore.

B.5) CARRO

- Passo superiore a 3.500 mm;
- pattini di larghezza superiore a 400 mm a tripla nervatura;
- protezione ruota folle e guidacingoli centrale;
- velocità di traslazione massima superiore a 5 km/h;
- forza di trazione massima superiore a 200 kN;
- freni a dischi multipli in bagno d'olio;
- catenarie a tenuta stagna e a lubrificazione permanente a grasso;
- inserimento automatico del freno con i comandi in neutro.

B.6) ROTAZIONE

- Torre girevole a 360° azionata da motore idraulico con valvola di controllo velocità e modulazione dell'arresto;
- velocità di rotazione massima non inferiore a 9 giri/min;
- coppia di rotazione superiore a 60 kNm.

B.7) BRACCI

- Cilindri di sollevamento del braccio con valvole di sicurezza;
- ingrassatori centralizzati alla base del braccio o impianto di ingrassaggio automatico centralizzato;
- sbraccio massimo al livello del suolo superiore a 9 m;
- profondità massima di scavo superiore a 6 m;
- angolo di chiusura dei bracci tale da consentire il trasporto dell'escavatore nel rispetto del nuovo codice della strada.

B.8) DATI TECNICI

- Forza di strappo non inferiore a 130 kN;
- forza di penetrazione non inferiore a 90 kN;
- altezza massima di scarico non inferiore a m 5;
- capacità di sollevamento con carico al massimo sbraccio non inferiore a 2.000 kg in posizione frontale;

B.9) IMPIANTI SPECIALI E BENNE

- Allestimento speciale per utilizzo in discarica;
- protezione steli cilindri;
- impianto combinato e ad alta pressione per l'azionamento di attrezzature idrauliche, completo di tubazioni fino alla testa dell'avambraccio;
- possibilità di regolazione della portata massima idraulica e della pressione massima;

- benna da scavo di capacità minima 1 m³;
- benna selezionatrice a pinza, adatta alla movimentazione di rifiuti confezionati in balle aventi dimensioni di circa 2x1x1 m e massa volumica pari a 0,7-0,8 t/m³, munita di rotatore idraulico a 360°.

B.10) ACCESSORI

- Corrimano sulla torretta con rivestimento antiscivolo;
- dotazione di pellicole adesive riportanti istruzioni d'uso per i comandi, segnali di attenzione, di divieto e d'obbligo, pannelli retroriflettenti e fluorescenti ove necessari per migliorare la visibilità del mezzo;
- dotazione attrezzi per le operazioni di manutenzione a carico di G.A.I.A. S.p.A.;
- manuale di uso e manutenzione;
- manuale con indicazione delle misure antinfortunistiche da adottare per il funzionamento e la manutenzione della macchina.

L'aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia che i beni forniti nell'ambito del presente appalto sono nuovi di fabbrica, sono modelli recenti e/o correntemente in uso, che essi contengono tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici e che sono esenti da vizi che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati.

ART. 21 - TERMINE DI CONSEGNA – DOCUMENTI

Il noleggio oggetto del presente appalto deve avere inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, tuttavia nel caso in cui una o entrambe le macchine non dovessero essere disponibili, ovvero in caso di mancata accettazione ai sensi del successivo articolo 25, l'appaltatore dovrà comunque iniziare la locazione con macchine di pari prestazioni, anche in versione standard, aventi anzianità inferiore a 24 mesi, per un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi: in tale caso il canone di locazione sarà ridotto di un ulteriore 5% rispetto al prezzo offerto in sede di gara..

Le macchine dovranno essere consegnate a cura e spese del fornitore presso la sede di Cerro Tanaro, via San Rocco 40, con le modalità indicate dal presente capitolato speciale d'appalto e in base a quanto concordato con il personale incaricato per la gestione dell'impianto.

I mezzi dovranno essere completi, già collaudati, messi a punto e pronti per l'utilizzo.

G.A.I.A S.p.A. rifiuterà i mezzi nel caso in cui non siano conformi a tutti i requisiti riportati nel presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire, alla consegna dei mezzi allestiti, i seguenti documenti in lingua italiana:

- un manuale di uso e manutenzione per il personale addetto all'uso del veicolo;
- una copia del piano di manutenzione programmata;
- certificazione CE relativa alle attrezzature installate;
- registro di controllo dell'attrezzatura.

ART. 22 – CLAUSOLE DELLA STAZIONE APPALTANTE

In caso di mutate necessità gestionali della discarica (a titolo d'esempio variazione sostanziale della tipologia o del quantitativo di materiale conferito, anche solo temporanea) è prevista la possibilità di sostituire uno o entrambi i macchinari noleggiati con altri idonei alla nuova tipologia di lavorazione effettuata (ad esempio aumento o diminuzione della potenza di uno dei mezzi o sostituzione delle attrezzature installate).

La tipologia di tali mezzi ed il termine massimo di consegna saranno valutati in base alle esigenze di G.A.I.A. S.p.A. e formalizzati mediante ordine scritto.

Qualora il fornitore non potesse garantire di fornire la tipologia di macchinario o il rispetto dei tempi di consegna richiesti, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere o eventualmente rescindere il contratto di noleggio relativamente al macchinario da sostituire e di procedere al noleggio o all'acquisto presso altri fornitori da individuare secondo le proprie consuete procedure. In tal caso resta comunque valida la parte di contratto relativa al macchinario ancora rispondente alle esigenze di G.A.I.A. S.p.A..



Inoltre, in relazione ad eventuali esigenze gestionali, G.A.I.A S.p.A. potrà, tramite un ordine scritto dato al fornitore, richiedere cambiamenti nell'ambito delle prestazioni del contratto relativi al luogo di locazione o a servizi aggiuntivi prestati dal fornitore.

Eventuali maggiori oneri per il fornitore a seguito della sostituzione di uno e entrambi i macchinari o per variazioni nell'ambito delle prestazioni del contratto saranno valutati e formalizzati a seguito di accordo tra le parti; rimarranno comunque invariate tutte le condizioni contrattuali stabilite nel presente bando o intervenute in base a successivi accordi scritti tra il fornitore e G.A.I.A. S.p.A., ad esclusione del canone di noleggio.

Nel periodo di durata del contratto saranno a carico di G.A.I.A. S.p.A. esclusivamente:

- il lavaggio e la pulizia delle macchine;
- controllo dei livelli dei fluidi e rabbocco;
- ingrassaggio delle parti snodabili;
- pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri dell'aria e dell'impianto di condizionamento.

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di intervenire autonomamente, con proprio personale adeguatamente formato, per interventi di minima entità per garantire l'immediata disponibilità del veicolo guasto, senza che questo faccia decadere la garanzia (in tal caso per la diagnosi l'impresa dovrà fornire l'assistenza anche solo telefonica).

Se entro le tempistiche riportate all'art. 23 l'impresa non dovesse intervenire, G.A.I.A. S.p.A. a suo insindacabile giudizio, fatto salvo le applicazioni delle relative penalità e l'addebito dei costi di intervento (manodopera e ricambi eventualmente utilizzati) potrà, per garantire la disponibilità dei mezzi, effettuare autonomamente l'intervento.

G.A.I.A. S.p.A. comunicherà periodicamente alla ditta aggiudicataria le ore di lavoro eseguite dalle macchine per la programmazione delle manutenzioni preventive programmate.

È compresa la fornitura dei lubrificanti per le sostituzioni alle scadenze previste dal costruttore e lo smaltimento degli stessi a cura dell'aggiudicatario; inoltre, sarà fornita una quantità di lubrificanti sufficiente per l'esecuzione dei rabbocchi, l'attrezzatura specifica necessaria ad eseguire le operazioni per l'utilizzo corrente da parte di G.A.I.A. S.p.A. ed un quantitativo di filtri per i condizionatori dei mezzi sufficiente a garantire le migliori condizioni di lavoro degli operatori in ambiente polverulento (almeno 12 filtri/anno per macchina).

ART. 23 – MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE DEI MEZZI

23.1 - PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Durante tutta la durata del contratto relativo al presente appalto, l'impresa aggiudicataria, per ogni attrezzatura oggetto della locazione, senza alcun onere da parte di G.A.I.A. S.p.A. aggiuntivo rispetto ai costi indicati nell'offerta, al fine di garantire la massima disponibilità dell'attrezzatura, dovrà effettuare con proprio personale (o centro di assistenza) e con fornitura di tutti i materiali e ricambi necessari (incluse le cartucce filtranti, i lubrificanti e fluidi funzionali ecc...) le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in base al piano di manutenzione programmata fornito dal costruttore e secondo quanto stabilito nel presente capitolato; in particolare dovrà eseguire:

- con cadenza definita i controlli periodici sullo stato di efficienza dell'attrezzatura stessa (check-up), compreso il controllo e il rabbocco di tutti i fluidi funzionali e l'ingrassaggio dei punti non interessati dall'impianto centralizzato
 - tutti gli interventi riparativi/manutentivi previsti dal piano di manutenzione programmata;
- e dovrà riportare sia i risultati di controllo e sia gli eventuali interventi eseguiti sul "libretto di manutenzione" di cui dovrà essere dotato ogni veicolo, e apporre timbro e firma di convalida ad ogni trascrizione.

Il canone di locazione include pertanto la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la riparazione dei mezzi, con prestazioni che consisteranno nella fornitura di manodopera, compresi oneri derivanti da viaggio e trasferta del personale manutentore, fornitura di ricambi originali per le riparazioni e per tutte le operazioni di manutenzione previste dal costruttore o verificatesi a causa di guasti.

Poiché possono esserci discordanze tra le previsioni del "piano di manutenzione programmata" e le usure e il degrado reale dei veicoli, se queste si verificano dovrà essere modificato il piano teorico



anticipando operazioni anche previste successivamente ed eseguendo operazioni non previste ma necessarie, senza oneri aggiuntivi per G.A.I.A. S.p.A..

Il piano di manutenzione programmata dovrà essere definito sulla base delle durate prescritte per le parti componenti il veicolo, e dovrà essere sviluppato su tutta la durata contrattuale. In caso di effettivo rinnovo tale piano dovrà essere aggiornato sulla base degli interventi eseguiti.

Le date degli interventi di manutenzione programmata saranno concordate con il personale abilitato di G.A.I.A. S.p.A., che metterà a disposizione del personale del fornitore le macchine pulite e lavate.

23.2 - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Unicamente per l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata non effettuabili presso la sede di G.A.I.A. S.p.A., l'impresa potrà operare presso la sede del proprio centro di assistenza; il trasporto e il ritiro dei mezzi sarà a carico dell'impresa.

Dovranno essere effettuati da parte del personale di G.A.I.A. S.p.A. solo gli interventi indicati all'articolo 22 del presente documento.

23.3 - ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE DEI MEZZI

Il fornitore si impegna a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, una struttura di assistenza tecnica a distanza non superiore a 80 km dall'impianto di destinazione delle macchine, impegnandosi altresì a dotarsi di idonea struttura per l'esecuzione di interventi in trasferta (furgoni attrezzati, personale formato in modo specifico su procedure e rischi relativi agli infortuni sul lavoro in discarica).

L'Impresa aggiudicataria dovrà avere in proprio o dichiarare di avere la disponibilità di un magazzino contenente le parti di ricambio originali delle attrezzature fornite, autorizzato dalla Ditta costruttrice dei mezzi; G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di inviare in qualsiasi momento un proprio responsabile per verificare detta condizione, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente dovrà dichiarare la disponibilità di almeno una macchina di riserva per ognuna delle due tipologie oggetto del presente appalto con pari caratteristiche prestazionali rispetto a quelle sostituite; G.A.I.A. S.p.A. può chiedere di visionare dette macchine in qualsiasi momento nell'ambito della durata del contratto.

Nessun onere aggiuntivo, né per la manodopera, né per le parti di ricambio, né per il materiale di consumo o utilizzato per le riparazioni e/o per eventuali manutenzioni straordinarie sarà riconosciuto per interventi nel periodo di locazione.

In ogni e qualsiasi caso di guasto il fornitore garantirà l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria entro un giorno lavorativo dalla chiamata: nel caso di fermo macchina, per guasto o per manutenzione non eseguibile presso la sede G.A.I.A. S.p.A., superiore a due giorni lavorativi, il fornitore è tenuto a sostituire la macchina in fermo con una di prestazioni analoghe a proprie spese, inclusi gli oneri di trasporto.

La riconsegna della macchina riparata deve comunque avvenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ritiro: in alternativa, nel caso in cui il guasto non fosse riparabile, l'appaltatore, deve fornire una macchina di prestazioni analoghe e di anzianità pari o inferiore alla macchina ritirata.

ART. 24 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il fornitore dovrà garantire la formazione degli operatori di G.A.I.A. S.p.A. all'atto della consegna delle macchine oggetto della locazione.

Il programma del corso di istruzione per gli operatori di G.A.I.A. S.p.A. dovrà essere concordato con i responsabili della gestione della discarica e avrà una durata non inferiore a due ore; esso dovrà riguardare le informazioni relative a:

- operazioni di controllo e manutenzione ordinaria da effettuarsi a cura dell'operatore all'inizio del lavoro o con la periodicità indicata;
- operazioni da effettuarsi in caso di segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti o in caso d'emergenza;
- risoluzione di anomalie ed inconvenienti di lieve entità;
- segnalazione di danni provocati da manovre errate;
- eventuali rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate;
- eventuale necessità di adottare dispositivi di protezione individuale;



- corretto modo d'operare secondo le norme antinfortunistiche;
- conoscenza di tutte le funzionalità delle macchine, delle manovre corrette e idonee ad operare in condizioni di efficienza e sicurezza per gli operatori e gli impianti;

Inoltre, al momento della consegna il fornitore fornirà copia del manuale d'uso e manutenzione di ogni macchina e il piano di manutenzione ordinaria a carico di G.A.I.A. S.p.A..

Al termine del corso formativo sarà redatto un verbale dettagliato sugli argomenti trattati.

Quanto non esplicitamente indicato in sede di formazione del personale, solleverà G.A.I.A. S.p.A. da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone, causate da imperizia del personale o da insufficiente manutenzione dei mezzi.

Sarà cura del personale di G.A.I.A. S.p.A. segnalare al fornitore la necessità di intervento di manutenzione periodica alle scadenze indicate dal costruttore ed eventuali difetti, malfunzionamenti o sinistri.

ART. 25 – ACCETTAZIONE

L'accettazione delle macchine noleggiate è inoltre subordinata all'esito favorevole del collaudo d'accettazione che sarà effettuato, sull'attrezzatura fornita, da incaricati della stazione appaltante in contraddittorio con i tecnici dell'aggiudicatario, il giorno della consegna presso l'impianto di destinazione.

Condizione indispensabile per l'accettazione da parte di G.A.I.A. S.p.A. è che la consegna delle attrezzature sia accompagnata dai manuali indicati al precedente articolo 24, in lingua italiana.

In fase di collaudo d'accettazione si procederà ad eseguire le verifiche tecniche e le misurazioni relative alle caratteristiche delle attrezzature richieste dal presente Capitolato, oggetto di piena accettazione, in sede di gara, da parte della ditta aggiudicataria.

In caso di esito positivo, la stazione appaltante emetterà un atto formale di accettazione e ne invierà copia all'appaltatore: dalla data di emissione di tale documento decorre l'inizio della locazione delle macchine.

In caso di collaudo sfavorevole G.A.I.A. S.p.A. le macchine dovranno essere sostituite secondo quanto prescritto dal precedente articolo 21.

L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese alla rimozione dei difetti contestati, entro i termini indicati da G.A.I.A. S.p.A.

26 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella manutenzione e riparazione dei mezzi, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant'altro.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse,



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA n. 04/09

Cod. Identificativo
CIG 0419284419

di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

L'appaltatore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni della discarica, nonché dei documenti di valutazione del rischio di G.A.I.A. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi ed il proprio piano di sicurezza, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a G.A.I.A. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

A tale scopo sarà obbligato per G.A.I.A. S.p.A. fornire all'appaltatore la propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale di lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.
